

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MONETI, DONATI, CONTI, ZACCARI, BALDINI, MACAGGI, BELLISARIO, CALEFFI, DONINI, ZANNINI, GRANATA, MINIO, GIANQUINTO e FORTUNATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1961

**Norme per i dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche, nonché degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano stati eletti amministratori nelle Provincie o nei Comuni**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo al Vostro esame intende eliminare una carenza legislativa. Infatti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 (articolo 63), nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 (articolo 57), nella legge 16 maggio 1956, n. 493 (articolo 41), e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (articolo 88), viene definita la posizione giuridica e fissato il trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dei dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano stati eletti deputati.

Le citate leggi però non stabiliscono alcuna norma per gli stessi dipendenti eletti presidenti o assessori provinciali o sindaci. Non crediamo necessario spendere molte parole per dimostrare che il presidente di una Provincia o il sindaco di un Comune con popolazione di oltre 10 mila abitanti non posso-

no attendere con pieno rendimento alle loro mansioni di amministratori ed ai loro doveri di impiegati dello Stato. I compiti degli Enti locali oggi sono così complessi che esigono dagli amministratori competenza e molta applicazione, senza contare il tempo da dedicare ai contatti con il pubblico.

Ora tutti sanno che gli impiegati statali hanno uno stato giuridico nel quale sono stabilite con precisione la natura e la durata dei congedi e delle aspettative. L'assenza dal posto di lavoro per motivi inerenti alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco è assolutamente ingiustificata, e anzi, sarebbe passibile di sanzioni disciplinari.

A parte queste considerazioni, non è possibile che l'impiegato dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni possa svolgere bene le sue funzioni, senza gravarsi di una mole di lavoro veramente eccessiva.

Disporre il collocamento in aspettativa di questi amministratori, ci sembra vantaggioso per lo Stato e per l'amministrazione degli Enti locali.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i Sindaci con popolazione inferiore o pari ai 10.000 abitanti riteniamo che sia sufficiente che venga concesso all'impiegato di Stato « Sindaco » un congedo, per l'espletamento dei doveri inerenti alla carica, di 15 giorni complessivi per tutto l'anno scolastico.

Dal punto di vista finanziario il disegno di legge non comporta oneri per lo Stato come si desume dagli articoli 1 e 2.

Onorevoli Senatori, riteniamo che questo disegno di legge rispetti lo spirito e la lettera della Costituzione, la quale nel 2° comma

dell'articolo 4 dice che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della Società »; e nel 3° comma dell'articolo 51 afferma che « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Per questi motivi noi speriamo che il presente disegno di legge trovi la Vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli insegnanti delle scuole elementari e delle scuole medie statali di ruolo, gli assistenti universitari di ruolo, e in linea generale tutti i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che sono eletti Presidenti nelle Province o Sindaci nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, o assessori nei Comuni con oltre 100.000 abitanti o nelle Giunte Provinciali sono posti in aspettativa, conservando tutti gli assegni loro spettanti all'atto del collocamento in aspettativa, per tutta la durata del mandato e senza alcun danno per la loro progressione nella carriera di provenienza.

I Sindaci dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti hanno diritto a non più di 15 giorni complessivi di congedo straordinario per l'adempimento dei doveri inerenti al mandato, conservando tutti gli assegni.

## Art. 2.

La spesa per il pagamento degli stipendi e di tutti gli assegni spettanti agli incaricati

o ai supplenti nominati per l'applicazione del precedente articolo è a carico dei Comuni e delle Province.

Le Province e i Comuni non corrisponderanno indennità al personale di cui all'articolo 1 della presente legge, se non per la parte dell'indennità stessa che eventualmente superi la misura degli assegni corrisposti dall'amministrazione dello Stato da cui il detto personale dipende.

## Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione per il personale insegnante e il Ministro dell'interno per il restante personale di cui all'articolo 1 della presente legge provvederanno, di concerto con il Ministro del tesoro ed entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire con propri decreti le modalità di applicazione dei precedenti articoli.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.